



COMUNI DI  
**CARIGNANO E LA LOGGIA**  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO INTERCOMUNALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

**Art. 1  
(generalità)**

1. Ai sensi della normativa vigente le organizzazioni di volontariato di protezione civile forniscono all'Autorità competente ogni collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, nel rispetto degli indirizzi impartiti in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Ai fini del presente regolamento:
  - a) per organizzazioni di volontariato (di seguito nominate organizzazioni), si intendono quelle di cui all'Art. 2 della L. r. n.38/1994;
  - b) per Autorità territoriale di protezione civile si intende, ai sensi del D.lgs. n.1/2018 e della L. r. n.7/2003 il Sindaco che, sul proprio territorio, è Autorità di protezione civile;
  - c) per squadra si intende il modulo operativo composto da quattro volontari.

**Art. 2  
(organizzazioni del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione)**

1. Il volontariato di protezione civile è composto da:
  - a) organizzazioni iscritte al registro regionale;
  - b) organismi di collegamento e coordinamento iscritti al registro regionale.
2. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione territoriale:
  - a) a livello comunale con le organizzazioni di volontariato operanti nel comune;
  - b) a livello intercomunale (territorio afferente al COM o altre aggregazioni amministrative comunali) con le organizzazioni di volontariato operanti a livello intercomunale;
  - c) a livello provinciale con i Coordinamenti provinciali;
  - d) a livello regionale con il Coordinamento regionale del volontariato e con il Corpo volontari AIB Piemonte.

**Art. 3  
(requisiti delle organizzazioni)**

1. Vengono riconosciute operative, nell'ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile, le *organizzazioni* iscritte nell'*Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte* in attuazione della Direttiva P.C.M. 09/11/2012 (D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014) che:
  - a) sono composte da almeno due squadre di quattro unità ciascuna per un totale di otto unità;
  - b) garantiscono ai propri volontari una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile i cui massimali e coperture siano almeno pari o superiori a quelli prestati dalla polizza tipo approvata dalla Regione Piemonte per i volontari della protezione civile;
  - c) assicurano la pronta reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 garantiscono inoltre la disponibilità ad operare sul territorio regionale e, per almeno il trenta per cento dei componenti, nelle emergenze di livello nazionale in cui la Regione Piemonte sia chiamata ad intervenire.
3. Il permanere dei requisiti di operatività di cui al comma 1 è verificato con cadenza triennale, come da D.P.G.R. n.5/R/2012, dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

**Art. 4  
(obiettivi delle organizzazioni)**

1. I volontari, appartenenti alle organizzazioni che collaborano con l'Aggregazione dei Comuni di Carignano e La Loggia (di seguito *Aggregazione*), prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali a supporto delle Civiche Amministrazioni per esigenze locali di protezione civile nelle attività di cui al comma 1 dell'Art. 1. e dettagliate al successivo comma 6 dell'Art. 6 del presente Regolamento.

**Art. 5  
(i Gruppi comunali di volontari di protezione civile)**

1. I Gruppi comunali volontari di protezione civile dei Comuni di Carignano e La Loggia (di seguito *Gruppi*) sono tra le organizzazioni che collaborano con l'*Aggregazione*.
2. Possono aderire ai *Gruppi* cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nei Comuni dell'*Aggregazione* o, eccezionalmente, nei comuni limitrofi.

**Art. 6  
(attività delle organizzazioni)**

1. I compiti di protezione civile svolti dal volontario sono considerati a tutti gli effetti servizio di pubblica necessità.

2. Le organizzazioni collaborano con gli uffici comunali nell'espletamento delle attività di protezione civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio per la sicurezza pubblica e privata.
3. Le organizzazioni operano sempre su esplicita disposizione del Sindaco di riferimento che ne verifica le attività per tramite dei rispettivi Responsabili e/o Coordinatori dei Gruppi.
4. Nel caso in cui il *Presidente del Comitato Intercomunale di Protezione Civile* dispone l'apertura della *Sala Operativa Intercomunale (SOI)*, le organizzazioni attivate operano sempre su esplicita disposizione del Sindaco di riferimento che ne verifica le attività per tramite del *Referente Intercomunale del Volontariato (RIV)*.
5. Gli studi di programmazione delle attività e le acquisizioni di mezzi e attrezzature delle organizzazioni convenzionate o comunque in rapporto con *l'Aggregazione* devono essere preliminarmente proposti in sede di *Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato* che ha il compito di tracciare gli indirizzi e gli obiettivi attraverso gli strumenti di pianificazione d'emergenza intercomunale.
6. Si elencano di seguito le categorie minime di base dei compiti da prestare alle strutture comunali di protezione civile:
  - a) supporto nelle attività di previsione e prevenzione di protezione civile;
  - b) monitoraggio e ricognizioni sul territorio in situazioni di allertamento;
  - c) supporto nelle attività di gestione delle emergenze;
  - d) supporto nelle attività di informazione (preventiva e in emergenza) alla popolazione;
  - e) supporto logistico alle squadre di intervento in situazioni di calamità (Vigili del Fuoco, 118, Forze dell'Ordine, ecc.);
  - f) uso di attrezzature e mezzi speciali in dotazione al volontariato;
  - g) predisposizione e presidio dei cancelli di chiusura della viabilità in caso di eventi che pregiudichino la circolazione stradale e supporto alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine nell'informazione per la deviazione e la gestione del traffico veicolare;
  - h) supporto nell'allestimento delle aree di emergenza;
  - i) supporto nelle operazioni di ricovero e accoglienza della popolazione;
  - j) supporto nell'assistenza alla popolazione;
  - k) supporto nella fase di post-emergenza;
  - l) supporto nella gestione di eventi a rilevante impatto locale sul territorio comunale;
  - m) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria.
7. Ciascun volontario può svolgere attività appartenenti a diverse categorie di compiti, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uso previsti dall'organizzazione di appartenenza e/o dalle strutture sovraordinate di protezione civile.
8. Solo in situazioni in cui il territorio intercomunale non sia prevedibilmente interessato da alcun evento emergenziale e a seguito di richiesta inoltrata al Sindaco di riferimento e previa autorizzazione dello stesso, le organizzazioni che collaborano con *l'Aggregazione* potranno essere impiegate, per brevi periodi, in interventi esterni al territorio di riferimento. Sarà cura dell'ente richiedente, ed eventualmente delle Autorità di protezione civile territorialmente competenti, dirigere e coordinare le attività delle organizzazioni, nonché provvedere alla copertura di tutte le spese necessarie per gestire gli interventi, comprese quelle di trasferimento e soggiorno e quelle assicurative di tutte le risorse umane e materiali attivate.
9. I Responsabili delle associazioni e/o i Coordinatori dei Gruppi di volontariato attivati, curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle Autorità di protezione civile territorialmente competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, sia sottoposto a controllo sanitario ed eventualmente a sorveglianza sanitaria e sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego nonché adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
10. I volontari di protezione civile intervengono solo su attivazione del Sindaco di riferimento (o suo delegato) o dall'Autorità di protezione civile competente nel rispetto di quanto stabilito nella pianificazione di protezione civile vigente.
11. Le organizzazioni, in emergenza, operano alle dipendenze dell'Autorità di protezione civile competente e degli organi preposti alla direzione tecnica dei soccorsi che insistono sul territorio del comune.
12. In emergenza i volontari di protezione civile non possono agire di loro iniziativa e sono tenuti a segnalare immediatamente agli organi preposti alla gestione dell'emergenza eventuali fatti e situazioni che possono comportare un intervento di protezione civile.
13. Tutte le attività svolte dalle organizzazioni dovranno essere evidenziate in apposito registro gestito dal proprio Responsabile e vistato annualmente dal Sindaco.

#### Art. 7

#### **(attivazione e impiego delle organizzazioni)**

1. L'attivazione delle organizzazioni deve prefigurare necessariamente un'attività di protezione civile; pertanto i compiti non elencati nel precedente Art. 6 non sono da ritenersi di protezione civile.
2. In previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui al D.lgs. n.1/2018 e della L.r. n.7/2003, nonché della programmazione e svolgimento di attività formative ed addestrative, le organizzazioni presenti sul territorio

piemontese, sono attivate dalle Autorità di protezione civile competenti attraverso una formale richiesta d'intervento contenente:

- a) l'evento o l'attività di riferimento;
  - b) la decorrenza;
  - c) il termine delle attività;
  - d) le modalità di accreditamento dei volontari;
  - e) le modalità di rilascio dei relativi attestati di partecipazione;
  - f) l'Autorità o il soggetto incaricato del rilascio degli attestati di partecipazione;
  - g) l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018;
  - h) l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari interessati e delle organizzazioni di volontariato coinvolte dall'attivazione.
3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, i volontari sono attivati ed impiegati dall'Autorità di protezione civile proponente, con oneri a proprio carico.
  4. Per le attività di emergenza, l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza del Sindaco per gli eventi di cui all'Art. 7, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.1/2018, con oneri a carico del proprio Comune, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici dal D.lgs. n.1/2018.
  5. Il Sindaco, in previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui al D.lgs. n.1/2018 e alla L.r. n.7/2003, nonché in occasione di attività formative, informative, addestrative ed esercitative attiva il volontariato di protezione civile secondo le modalità stabilite nella pianificazione di protezione civile vigente, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 8 del precedente Art. 6.

#### **Art. 8**

##### **(impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale)**

1. L'impiego delle organizzazioni e delle attrezzature in loro dotazione in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché di specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.
2. Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e delle attrezzature in dotazione è necessaria la presenza:
  - a) di una specifica pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
  - b) di un atto formale dell'Autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC);
  - c) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo del volontariato di protezione civile.
3. L'attivazione della pianificazione di protezione civile non interferisce con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
4. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione di protezione civile vigente ed il coinvolgimento delle organizzazioni nell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018.
5. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni all'applicazione dal D.lgs. n.1/2018 deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano d'emergenza vigente.

#### **Art. 9**

##### **(impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse)**

1. La ricerca di persone disperse non rientra tra le attività di protezione civile previste e disciplinate dal D.lgs. n.1/2018, ma tra quelle definite dal *Piano Provinciale per la ricerca di persone scomparse*, approvato con Decreto prefettizio in data 24/01/2014.
2. L'attivazione del volontariato di protezione civile per il supporto alla ricerca di persone può essere consentita a condizione che la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'Autorità competente (Sindaco, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco), che assume la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, impartendo alle organizzazioni coinvolte opportune direttive e indicazioni operative.
3. L'attivazione per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che:
  - a) la richiesta di concorso da parte dell'Autorità competente sia rivolta alla struttura di protezione civile comunale o territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio; in tali casi, deve comunque essere tempestivamente informato il Sindaco;

- b) l'Autorità competente si assume il compito della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti.
4. In caso di urgenza, la formalizzazione della richiesta di concorso può avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, a condizione che l'individuazione dell'Autorità responsabile delle ricerche sia chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.

#### **Art. 10 (criteri di iscrizione e ammissione ai Gruppi)**

1. L'ammissione ai *Gruppi* è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta libera e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco di riferimento (vd. modulo allegato).
2. L'iscrizione al Gruppo presuppone il raggiungimento della maggiore età e condizioni generali di salute compatibili con le attività indicate al comma 6 del precedente Art. 6.
3. L'accettazione o il diniego motivato dell'iscrizione nel Gruppo è comunicata con provvedimento scritto.
4. Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal Gruppo.
5. La rinuncia all'iscrizione è formulata anche oralmente al Sindaco di riferimento ed ha effetto immediato.
6. I volontari ammessi sono dotati di tesserino di riconoscimento che certifica le generalità, l'appartenenza, la qualifica e ogni altra informazione ritenuta utile e opportuna per operare a tutela e nel rispetto del servizio svolto alla popolazione.
7. Sarà compito del comune di riferimento individuare le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al Gruppo e proporre iniziative finalizzate a mantenere attiva la struttura comunale di volontariato di protezione civile.

#### **Art. 11 (compiti del Comune)**

1. Il Sindaco dispone l'attivazione del volontariato di protezione civile per ogni attività intrapresa sul territorio di propria competenza, indicata al comma 6 del precedente Art. 6, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 8 del precedente Art. 6.
2. Il Comune, mediante i propri Uffici, cura la gestione amministrativa del *Gruppo* e ne è responsabile e garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e pertanto:
  - a) accetta le domande di adesione al Gruppo;
  - b) ratifica la nomina del Coordinatore;
  - c) dispone l'attivazione e l'eventuale utilizzo del Gruppo;
  - d) garantisce la continuità amministrativa e operativa del Gruppo;
  - e) dispone, con opportuno provvedimento motivato, sanzioni disciplinari e, in casi estremi, anche lo scioglimento del Gruppo.

#### **Art. 12 (l'Assemblea del Gruppo)**

1. L'Assemblea del Gruppo è costituita da tutti i volontari iscritti al Gruppo.
2. Essa elegge i *Capi Settore* indicati al successivo Art. 15 ed è altresì convocata quando a richiederlo siano il *Coordinatore* o almeno un terzo dei volontari iscritti al Gruppo.
3. L'Assemblea è convocata per eleggere i *Capi Settore* e hanno diritto al voto tutti i volontari iscritti al Gruppo.
4. L'elezione dei *Capi Settore* si svolge ogni inizio mandato del Sindaco e avviene per voto segreto mediante un'unica scheda recante i nominativi dei candidati.
5. Nel caso di parità si procede al ballottaggio, sempre con voto segreto, da esprimersi in apposita votazione da effettuarsi nel corso dell'Assemblea appositamente convocata. Tra la prima e la seconda votazione devono intercorrere almeno sette e non oltre quindici giorni.
6. Per la validità della votazione è necessario che i votanti siano almeno la metà più uno dei volontari aventi diritto al voto.
7. In caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al precedente comma 6. si convocherà nuovamente l'assemblea per la seconda votazione da effettuarsi a distanza di almeno sette e non oltre quindici giorni dalla prima votazione. Per la validità della seconda votazione è sufficiente che i votanti siano almeno il venticinque per cento più uno dei volontari aventi diritto al voto.
8. Qualora anche la percentuale di cui al precedente comma 7. non venga raggiunta, il Gruppo viene commissariato con provvedimento del Sindaco.

#### **Art. 13 (compiti del Coordinatore del Gruppo)**

1. Il *Coordinatore* e il *Vice-Coordinatore* vengono nominati dal Sindaco tra i *Capi Settore* eletti dall'Assemblea del Gruppo.

2. Sia il *Coordinatore*, sia il *Vice-Coordinatore* non devono essere Amministratori o Responsabili dei Settori comunali di Carignano o di La Loggia, né di altre Amministrazioni interessanti il territorio di entrambi i Comuni, né altresì ricoprire cariche in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile.
3. Il *Coordinatore* ha il compito di sovrintendere le attività del Gruppo e di armonizzarle ed è pertanto:
  - a) rappresentante delle attività del Gruppo presso l'Amministrazione comunale, nonché rappresentante del Gruppo all'interno del *Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato*;
  - b) tramite tra il Sindaco, i Responsabili dei Settori comunali e i volontari, nell'impartire le disposizioni necessarie per l'attuazione delle attività previste;
  - c) responsabile, unitamente al Sindaco, dell'assegnazione dei compiti ai singoli volontari, in funzione delle esperienze maturate e delle disponibilità di ciascuno.
4. Particolare cura deve essere posta dal *Coordinatore* nell'individuare le modalità di coinvolgimento e di partecipazione dei volontari che, per età o per altre cause, non siano nelle condizioni di garantire una piena operatività.
5. In caso di assenza del *Coordinatore* i compiti di competenza dello stesso verranno svolti dal *Vice-Coordinatore*.

#### **Art. 14 (formazione e addestramento del volontariato)**

1. Gli aderenti alle organizzazioni, previa valutazione del *Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato* e autorizzazione del Sindaco di riferimento, sono tenuti a seguire corsi di formazione, informazione e attività di addestramento proposti dalle strutture appartenenti al Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché partecipare ad esercitazioni di protezione civile.
2. Le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.
3. La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, predispose linee guida per la formazione del volontariato promuovendole d'intesa con enti pubblici e privati.

#### **Art. 15 (compiti e specializzazioni delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)**

1. In relazione ai principali rischi cui il territorio intercomunale è soggetto e alle necessità operative stabilite nella pianificazione d'emergenza intercomunale, le organizzazioni possono strutturarsi al proprio interno con volontari responsabili nei seguenti settori di attività:
  - a) *Attività di segreteria*, orientato al supporto nella gestione degli atti e dei documenti necessari allo svolgimento delle attività di protezione civile (ordinarie e in emergenza);
  - b) *Attività sul rischio idrogeologico*, orientato nella specializzazione in attività di previsione, prevenzione e supporto negli interventi legati al rischio idrogeologico;
  - c) *Attività sulle telecomunicazioni alternative*, orientato nella specializzazione delle attività di telecomunicazione a supporto di interventi di protezione civile (compresa la gestione manutentiva degli apparati);
  - d) *Attività logistiche*, orientato nella specializzazione in attività logistiche riguardanti la predisposizione, l'allestimento e la gestione operativa delle aree di emergenza (Aree di Attesa della Popolazione e le Aree di Accoglienza – Aree e Centri di Assistenza alla Popolazione, Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse e Atterraggio Elicotteri - Z.A.E., Zone di Atterraggio in Emergenza);
  - e) *Attività sugli eventi a rilevante impatto locale e informazione alla popolazione*, orientato nella specializzazione sia in attività di supporto alla gestione di situazioni che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone riguardanti il territorio comunale, sia in quelle di informazione preventiva e in emergenza alla popolazione in vista o al verificarsi di un evento.
2. Ai volontari responsabili nei suddetti settori (*Capi Settore*) viene data loro priorità nelle attività di formazione e addestramento specialistico e sono individuati in funzione delle esperienze maturate in protezione civile e della maggiore continuità e disponibilità di tempo prestata alle attività di volontariato di protezione civile.

#### **Art. 16 (pronta reperibilità)**

1. Le organizzazioni che collaborano con l'*Aggregazione* devono strutturare una propria reperibilità che garantisca l'attivazione in H24 di almeno un modulo operativo autonomo composto da quattro volontari (una squadra).

#### **Art. 17 (dotazioni delle organizzazioni)**

1. Le organizzazioni che collaborano con l'*Aggregazione*, previa valutazione del *Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato*, integrano eventualmente le proprie dotazioni con equipaggiamenti e mezzi

speciali d'intervento forniti da Enti pubblici o terzi privati e accettano donazioni in lasciti e contributi dai medesimi soggetti.

2. I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile, così come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.
3. L'impiego di dotazioni e mezzi di proprietà comunale in attività di protezione civile da parte delle organizzazioni è subordinato alle prescrizioni di cui al precedente Art. 7 e disciplinato da specifici atti autorizzativi dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 18 (doveri)**

1. Gli appartenenti alle organizzazioni sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'Art. 6 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. L'essere volontari di protezione civile di organizzazioni che collaborano con l'Aggregazione comporta:
  - a) la partecipazione a corsi di formazione, informazione e addestramento e ad esercitazioni, secondo quanto stabilito dal *Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato*;
  - b) la predisposizione alla singola disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
  - c) il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
  - d) il mantenimento in efficienza e la responsabilità dell'uso, o del mancato uso, delle dotazioni assegnate.

#### **Art. 19 (diritti)**

1. Alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale della protezione civile vengono applicati i benefici di Legge previsti dagli Artt. 39 e 40 del D.lgs. n.1/2018.
2. I rimborsi alle organizzazioni ed ai datori di lavoro per le attività previste dagli Artt. 39 e 40 del D.lgs. n.1/2018 avvengono previa autorizzazione all'impiego dei volontari e relativa concessione dei benefici di Legge da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, la richiesta per la concessione dei benefici di Legge è inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile secondo le modalità da questa stabilite. Gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico degli enti attivatori e utilizzatori del volontariato, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento di autorizzazione.
4. Per le attività di emergenza, l'ente competente per tipologia di evento inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile la richiesta di autorizzazione all'impiego del volontariato e per la concessione dei benefici di Legge. L'attivazione dei volontari, gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico dell'Autorità di protezione civile competente alla gestione dell'emergenza, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento autorizzativo.

#### **Art. 20 (rimborsi)**

1. Alle organizzazioni spettano il rimborso delle spese sostenute durante le attività di protezione civile anche attraverso la richiesta prevista ai sensi del D.lgs. n.1/2018 effettuata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione Piemonte.
2. La Regione Piemonte, si riserva la facoltà di erogare rimborsi alle associazioni di volontariato con modalità e fondi propri eventualmente disponibili.

#### **Art. 21 (Pubblicità del Regolamento)**

1. Copia cartacea del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'U.R.P. di entrambi i Comuni perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito Internet Ufficiale di ognuno dei due Comuni. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

#### **Art. 22 (notificazione del regolamento)**

1. Copia del presente regolamento viene trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, al Sindaco Metropolitano e al Prefetto.

**Art. 23  
(rinvio)**

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile e di volontariato di protezione civile.

**Art. 24  
(entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegato /Carignano



COMUNE DI CARIGNANO

FOTO TESSERA

Polizia Locale del Comune di Carignano  
Via Frichieri, 13 - 10041 Carignano (TO)  
pm1@comune.carignano.to.it

9/10

**DOMANDA DI AMMISSIONE AL  
GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CARIGNANO**

Io sottoscritto/a Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

**CHIEDO**

di essere ammesso/a nel *Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Carignano* in attuazione dell'Art. 10, del *Regolamento Intercomunale per il Volontariato di Protezione Civile*.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole della responsabilità penale per il rilascio di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

**DICHIARO**

di essere nato/a: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

di essere residente a: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

in via/piazza: \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

stato civile: \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

telefono fisso: \_\_\_\_\_ telefono cellulare: \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

- di non aver procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne per reati non colposi;
- di non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
- non essere stato destituito da pubblici impieghi o espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da altre organizzazioni di Volontariato;
- di avere una buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti volontari non di madrelingua italiana).

**RICONOSCO**

- di avere preso visione integrale e acquisito piena conoscenza del *Regolamento Intercomunale per il Volontariato di Protezione Civile* di cui accetto le condizioni e gli impegni conseguenti;
- di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di ammissione eventualmente seguita dall'iscrizione nel *Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Carignano*, non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune e che mai potrò pretendere alcunché dall'ente stesso a corrispettivo della propria opera.

**AUTORIZZO**

la trattazione dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Allegato /La Loggia**



COMUNE DI LA LOGGIA




FOTO TESSERA

Polizia Locale del Comune di La Loggia  
Via L. Bistolfi, 47 - 10040 La Loggia (TO)  
vigilanza@comune.laloggia.to.it

10/10

**DOMANDA DI AMMISSIONE AL  
GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LA LOGGIA**

Io sottoscritto/a Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

**CHIEDO**

di essere ammesso/a nel *Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di La Loggia* in attuazione dell'Art. 10, del *Regolamento Intercomunale per il Volontariato di Protezione Civile*.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole della responsabilità penale per il rilascio di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

**DICHIARO**

di essere nato/a: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

di essere residente a: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

in via/piazza: \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

stato civile: \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

telefono fisso: \_\_\_\_\_ telefono cellulare: \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

- di non aver procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne per reati non colposi;
- di non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
- non essere stato destituito da pubblici impieghi o espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da altre organizzazioni di Volontariato;
- di avere una buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti volontari non di madrelingua italiana).

**RICONOSCO**

- di avere preso visione integrale e acquisito piena conoscenza del *Regolamento Intercomunale per il Volontariato di Protezione Civile* di cui accetto le condizioni e gli impegni conseguenti;
- di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di ammissione eventualmente seguita dall'iscrizione nel *Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di La Loggia*, non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune e che mai potrà pretendere alcunché dall'ente stesso a corrispettivo della propria opera.

**AUTORIZZO**

la trattazione dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_